



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

6
2017

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da
IL LINGUAGGIO DEL PROCESSO
Una riflessione interdisciplinare
a cura di Nicola Triggiani

VITTORIO RICAPITO

Processo penale e processo mediatico:
il “caso Avetrana”



EDIZIONI
SGE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMITATO DIRETTIVO

Laura Tafaro, Concetta Maria Nanna, Maria Casola, Cira Grippa,
Pierluca Massaro, Federica Monteleone, Maria Laura Spada, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato,
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Stefano Vinci

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: francesco.mastroberti@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni.html>

Vittorio Ricapito

PROCESSO PENALE E PROCESSO MEDIATICO: IL “CASO AVETRANA” *

ABSTRACT	
Il caso di Avetrana ha creato un corto circuito giudiziario-mediatico: la massiccia quantità di dichiarazioni e interviste rilasciate da parte degli stessi imputati e da diversi testimoni, per la prima volta in quantità così importante, è prepotentemente entrata nelle indagini preliminari come fonte di prova e poi utilizzata per le successive contestazioni ai testimoni in aula. Il contributo si pone l'interrogativo se ciò sia destinato a restare un caso isolato oppure se abbia dato il via al processo mediatico 2.0, un fenomeno sociologico e giuridico in cui, nei casi giudiziari di maggior attenzione mediatica, elementi tradizionali del processo sono influenzati da contributi mediatici e televisivi.	The legal case related to the murder committed in Avetrana created a judicial and media short-circuit. The massive amount of statements and interviews released by the defendants and witnesses, for the first time in such a considerable quantity, has forcefully entered the preliminary investigation phase and been considered as a source of evidence, used for subsequent claims against the witnesses in the courtroom. The paper questions whether this case is destined to remain isolated or if it has initiated the mediatic proceedings 2.0, a sociological and juridical phenomenon in which traditional elements of the proceedings particularly attracting audience's attention are influenced by social media and TV contributions.
Omicidio “Scazzi” - processo mediatico – influenza sul processo giurisdizionale	“Scazzi” murder case – trial by media – influence upon judicial proceedings

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Evoluzione del fenomeno. – 3. “Avetrana”: il punto di non ritorno. – 4. I rilievi dei difensori. – 5. La decisione della Cassazione. – 6. Un caso emblematico di distorsione: l'intervista ai c.d. “fidanzatini” di Avetrana. – 7. L'agorà 2.0. – 8. Conclusioni.

1. Generalmente si intende per “processo mediatico” il “processo celebrato sui mezzi d'informazione”, non una mera rappresentazione dello svolgimento del processo (cronaca giudiziaria), ma un processo parallelo e alternativo a quello giurisdizionale, che segue regole e tempistiche completamente diverse. A cominciare dal luogo: il processo mediatico si svolge soprattutto nei salotti televisivi. Ne consegue che i protagonisti del processo mediatico non sono magistrati e avvocati, ma spesso conduttori tv e opinionisti che non conoscono gli atti del processo e sono

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

nella maggior parte dei casi non qualificati a valutare prove e commentare fatti. Così in tv, con estrema disinvoltura e superficialità, si ascoltano “sentenze definitive” pronunciate in nome del “pubblico sovrano” fondate esclusivamente su sensazioni, congetture, esigenze di copione (capita sovente che nei programmi tv venga chiesto agli ospiti di schierarsi per la colpevolezza o per l’innocenza semplicemente al fine di creare un presunto contraddittorio di opinioni), se non addirittura su inconfessabili interessi personali.

2. Si è passati – in rapida successione – dalla rivisitazione di processi già celebrati, alla contestualità degli approfondimenti dei processi in corso, dal parallelismo dell’informazione con l’attività investigativa, alla ricostruzione dei fatti di causa in modo virtuale, fino all’anticipazione sui *media* delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e alla ricostruzione cinematografica di prove e testimonianze prima della definitiva ricostruzione processuale dello stesso. La domanda è: il processo tradizionale è impermeabile all’influenza del processo mediatico con i suoi tempi e modi sbrigativi?

3. Il processo penale è basato sul “principio del contraddittorio” nella formazione della prova, con le sue regole di valutazione ed esclusione delle prove. Nel complesso e rapido evolversi degli eventi legati alla scomparsa della quindicenne Sarah Scazzi, avvenuta ad Avetrana il 26 agosto del 2010, e alle successive indagini preliminari per il suo omicidio si è assistito ad una massiva invasione di campo da parte delle telecamere del “processo mediatico”. Una presenza che si è poi riverberata nel corso dell’istruttoria dibattimentale di primo e secondo grado. Se da un lato si può pensare che la massiva presenza dei *media* e in particolare di telecamere nei giorni della scomparsa della minore possa aver contribuito a tenere alta l’attenzione delle istituzioni e dei concittadini (la madre della minore, Concetta Serrano, lanciò perfino un appello attraverso le tv al Capo dello Stato), d’altro canto non può non notarsi come molti dei testimoni, forse attratti dal mezzo, forse dalle chimere di facili guadagni (perché si era anche sparsa la voce, non sempre destituita di fondamento, che determinate interviste e materiale fotografico fossero pagati fior di quattrini), siano stati così generosamente disponibili a rilasciare lunghe interviste e ricostruzioni di quanto visto o sentito davanti alle telecamere, quanto poi invece parchi, per non dire in alcuni casi reticenti, davanti agli investigatori o in aula. E non si tratta sempre soltanto di un problema di distanza temporale dai fatti. Se è vero che è più facile ricordarsi un episodio a distanza di alcuni giorni anziché di anni, è anche vero che in taluni contesti si è più disponibili a rilasciare interviste tv che a “farsi coinvolgere” nelle indagini. Non è un segreto che più di dieci testimoni del processo siano finiti sotto accusa per falsa testimonianza e false informazioni al pubblico ministero e molte delle contestazioni siano nate proprio da divergenze tra dichiarazioni fatte agli investigatori e quelle rilasciate davanti alle telecamere. Lasciando al lettore l’arduo

compito di giudicare se siano stati più bravi i giornalisti o meno solleciti gli investigatori, è certo che nel corso delle indagini alcuni testimoni, rivelatisi poi anche importanti per l'istruttoria dibattimentale, siano stati sentiti prima o comunque meglio e con maggiore dovizia di particolari dai *media* che dagli investigatori. Alcune interviste tv hanno risaltato l'importanza di determinati racconti e particolari convincendo magari gli investigatori a risentire i diretti interessati. Questo ha prodotto uno strano e originale fenomeno, che si potrebbe definire “*processo mediatico 2.0*”: cioè la massiccia quantità di dichiarazioni e interviste rilasciate da parte degli stessi imputati e di diversi testimoni, che, per la prima volta in quantità così importante, è prepotentemente entrata nell'istruttoria dibattimentale come fonte di prova e poi utilizzata per le successive contestazioni ai testimoni in aula. La frase «lei il giorno 30 ottobre in un'intervista disse ...», utilizzata per contestare dichiarazioni o sollecitare ricordi è stata uno dei *leit motiv* durante l'istruttoria dibattimentale con una frequenza senza precedenti nel panorama processuale italiano. Un uso delle interviste sul quale la difesa ha puntato molto nei motivi di appello. Le due principali imputate, Cosima Serrano e Sabrina Misseri, in particolar modo la seconda, sono state per mesi indiscusse protagoniste di interviste e servizi nelle principali trasmissioni che si dedicavano al caso: “*Chi l'ha visto*”, “*Matrix*”, “*Vita in diretta*”, “*Porta a porta*”, ma incredibilmente silenziose in aula.

4. Nel loro ricorso in Cassazione, i difensori di Cosima Serrano sono arrivati addirittura a scrivere che «Il c.d. “Processo Scazzi” ha dimostrato (con profondo rammarico in chi scrive) la superiorità espressa dalla cultura umana e giuridica dei sistemi di *common law* nei quali la diffusione sulla stampa di notizie riguardanti un processo in corso integra il reato di *contempt of Court* (disprezzo della Corte) poiché entra in conflitto diretto con le regole del processo accusatorio, laddove la prova si avvera in giudizio, di fronte agli occhi attenti e terzi della Corte che nulla conosce dei fatti oggetto di accertamento. La condotta di chi divulga atti o circostanze di un processo in corso o semplicemente pone in essere, fuori dall'aula, un qualsiasi comportamento atto a turbarne lo svolgimento, non è, quindi, immaginato come lesivo dei singoli o della loro *privacy*, bensì della Giustizia stessa, tanto è alta la considerazione che del Processo hanno espresso nei secoli i Paesi di lingua inglese». I difensori sostengono che «l'attenzione morbosa e assillante di certa stampa per le vicende del processo ha, nel caso di specie, intaccato la serena disamina dei fatti processuali; del resto è sufficiente considerare la mole dei filmati televisivi – delle più diverse emittenti – acquisiti agli atti contro il parere delle difese. Si è assistito a controesami condotti sulla base di dichiarazioni rilasciate, non ad ufficiali di P.G. nelle caserme o posti di Polizia (come da codice), ma a giornalisti o conduttori televisivi, per strada o nei salotti di abitazioni private adibiti ad improvvisati set. Logica conseguenza di tale procedere è che – ovviamente – questo materiale sia poi confluito nella sentenza impugnata, dimenticando come il *quisque de populo*

intervistato non abbia alcun obbligo giuridico di dire la verità e soprattutto si trovi a rispondere alle domande mosse dalle motivazioni più diverse (più e meno nobili) ed in un contesto nel quale tanti possono essere gli stimoli antagonisti della verità». Scendendo ancor più nel particolare, i difensori scrivono ai supremi Giudici che «una delle novità (in negativo) del processo che ci impegna è data dalla circostanza che i filmati acquisiti non hanno ad oggetto fatti da provare nel processo (l'azione omicidiaria, Sarah che passa in una determinata via, la presenza di un imputato in un certo posto), ma gli si riconosce rilevanza per il loro contenuto dichiarativo, delegittimando così l'utilità della complessa macchina processuale che degrada a vuoto rituale. La pressione mediatica sul "Caso di Avetrana" ha letteralmente delocalizzato il processo; del resto, già nella fase delle indagini si era assistito all'esercizio di una vera e propria funzione vicaria dell'attività di P.G. da parte dei giornalisti o di alcuni privati cittadini». Secondo i legali, insomma, in primo e secondo grado le corti non hanno colto «quanto profondo sia stato l'inquinamento mediatico del processo: una volta che il teste che viene a deporre in aula è stato già intervistato da svariati giornalisti e ha reso numerose dichiarazioni che poi lo impegnano rispetto al proprio contesto di riferimento (parenti e amici che gli chiedono conto dell'esperienza e di quello che ha dichiarato), è evidente che la resa processuale di quel teste sarà scarsissima e poco genuina. Si perviene alla c.d. "usura del teste" poiché lo stesso ha rielaborato troppo il dato conoscitivo che dovrebbe fornire al processo, avendo optato per un determinato narrato che non è più colto nella sua singolarità (l'auto che ho visto passare era gialla) ma inserito in una ricostruzione del fatto processuale nella sua interezza poiché deve rispondere ad una più generale versione dei fatti di cui si discute con gli amici nel privato e nei dibattiti pubblici. La Corte di assise di appello (ed anche i giudici di primo grado) hanno omesso di considerare nella valutazione delle prove acquisite cosa abbia significato per la piccola comunità di Avetrana (minuscolo comune di circa 6.000 abitanti al confine tra le province di Taranto e Lecce) l'arrivo e la permanenza di *troupe* di giornalisti che per lungo tempo hanno letteralmente presidiato il territorio. La voglia di esserci, di diventare protagonista di quelle trasmissioni televisive di cui – sino al giorno prima – si era solo passivi spettatori da un angolo remoto d'Italia rappresenta uno stimolo psicologico fortissimo in grado di alterare – anche in buona fede – il ricordo. La voglia di essere utili di fronte a un crimine così efferato in danno di una bimba innocente può portare a convincersi di aver visto dettagli che poi – a forza di parlarne con gli amici e sentire le ipotetiche ricostruzioni nei salotti televisivi – diventano dettagli di un affresco più grande. Il danno prodotto alla verità processuale per effetto delle leggi del contesto sociale appena descritto non è emendabile in sede processuale. Il veleno che instilla il c.d. "processo mediatico" rimane, purtroppo, in circolo nel processo propriamente detto e, come dimostrano le sentenze di merito, pare non conoscere antidoto. Sintomatico di quanto descritto è il progressivo "aggiustamento" delle singole dichiarazioni che sono mutate nel tempo, già durante le

stesse indagini e poi a dibattimento. Oltre all'indiscutibile impatto emotivo della vicenda, ogni dichiarante ha rielaborato e visto rielaborare il proprio ricordo da trasmissioni televisive, "chiacchiere da bar" e confronti familiari, con inevitabili ricadute sulla genuinità di detto ricordo e sulla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rilasciate da tali soggetti».

5. Nonostante l'interpretazione data dai difensori alla commistione fra processo vero e processo mediatico, il 21 febbraio del 2017 la Cassazione ha confermato l'ergastolo per le due imputate insieme alla maggior parte delle altre condanne. A novembre 2011 la Suprema Corte era già intervenuta sul "caso Avetrana" e sui rapporti col processo mediatico, stabilendo che non fosse «in alcun modo comprovato che la massiccia campagna di portata nazionale abbia in alcun modo influito, menomandolo, sul sereno ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie da parte dei magistrati di Taranto e abbia condizionato le loro scelte processuali o il contenuto dei provvedimenti di loro rispettiva competenza». La richiesta di spostare via da Taranto il processo per l'omicidio di Sarah Scazzi per via di una "grave situazione locale" denunciata dalle difese venne respinta osservando che, proprio per il fatto che i *media* avevano dato luogo «alla celebrazione di processi virtuali paralleli a quelli in corso di trattazione nell'unica sede deputata», spostare il processo in altra sede non avrebbe eliminato l'eccezionale clamore mediatico, né l'interesse dell'opinione pubblica.

6. I presunti aggiustamenti di cui si lamentavano i difensori, raggiungono l'apice con i così detti "fidanzatini" di Avetrana. Nel primo pomeriggio del 26 agosto del 2010 due giovani fidanzati che vanno al mare, Fedele Giangrande e Giuseppina Nardelli, notano una ragazzina di spalle, le cui sembianze corrispondono a quelle di Sarah Scazzi. Accusa e difesa hanno a lungo dibattuto, specie durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado, sul reale orario di avvistamento dei due. Non un particolare di poco conto, giacché proprio in base all'orario di uscita di casa di Sarah accusa e difesa hanno raggiunto tesi differenti sul delitto: omicidio intorno alle 14 ad opera di Cosima Serrano e Sabrina Misseri secondo l'accusa, omicidio intorno alle 14,40 ad opera del solo Michele Misseri (condannato in via definitiva per la sola soppressione di cadavere) secondo le difese. Nel corso del dibattimento di primo grado i due giovani furono ascoltati come testimoni. Rispondendo alle domande del professor Franco Coppi, difensore di Sabrina Misseri, che ricordava alla testimone una sua intervista in cui aveva dichiarato di aver guardato l'orologio e anche commentato col fidanzato l'avvistamento della minore, chiedendosi "ma che fa questa a quest'ora", la Nardelli rispose: «l'ora non la ricordo, che poi cioè sappiamo, no, i giornalisti come sono, cioè io ho sempre detto dalle due alle due e mezza, loro volevano un orario preciso e l'abbiamo dato, ma non è che l'abbiamo vista alle due e mezza, perché cioè venire ogni santo giorno vicino casa, no, per toglierceli davanti

abbiamo detto così”. Insomma una testimone fondamentale per la difesa al fine di sostenere l’orario compatibile con l’innocenza delle due imputate ammise candidamente di aver stabilito un orario di comodo pur di sottrarsi alla pressione dei giornalisti e recitare in una *fiction*, una ripresa in cui i due ricostruivano l’avvistamento, con tanto di orologio dell’auto sistemato sulle 14.30 per rendere la scena ancora più reale. È lo stesso Giangrande infatti ad ammettere che erano stati i giornalisti a dirgli di spostare l’orologio sulle 14.30 per riprendere il giro in auto «per togliermeli davanti mi hanno fatto mettere l’orario alle due e mezza per fare giusto una scena così, che io passavo da là alle due e mezzo, più o meno». Secondo la sentenza di primo grado, in effetti, i due testi adattarono il ricordo dell’orario di avvistamento della vittima con l’orario di sparizione in quel periodo diffuso dai *media* e non l’inverso, come sarebbe stato più corretto fare. La sentenza di primo grado ricostruisce i movimenti dei due testimoni e giunge alla conclusione che il loro avvistamento avvenne qualche minuto prima delle 14 e non già alle 14.30 come dissero nella intervista televisiva. In conclusione, dalla lettura dei verbali dell’istruttoria dibattimentale e della sentenza, si può notare come un particolare ricordo, apparentemente poco significativo, alterato in maniera distorta dalle notizie diffuse in quei giorni dai *media* e ulteriormente distorto da una intervista/*fiction* per la tv, ha costretto i magistrati a prodigarsi in una meticolosa ricostruzione di dichiarazioni, abitudini e movimenti di una coppia di testimoni.

7. Il processo mediatico ignora il principio di non colpevolezza e fonda il più delle volte i suoi giudizi solo su sensazioni di simpatia o antipatia per i protagonisti della vicenda. La stessa sentenza definitiva sembra non aver scalfito in alcun modo l’opinione pubblica, specie quella parte schierata per l’innocenza delle due imputate. Il dibattito sul caso di Avetrana ha occupato e occupa tuttora decine e decine di pagine e spazi dedicati ed autogestiti sui *social network*. Colpevolisti e innocentisti si spiano, si scontrano, si insultano nella giungla virtuale di *Facebook* ogni volta che ce n’è occasione, cioè ogni volta che il tema torna di attualità per la diffusione di una notizia o perché una trasmissione tv dedica spazio al caso.

8. L’interrogativo che bisogna porsi è se il corto circuito giudiziario-mediatico di Avetrana sia destinato a restare un caso isolato oppure se abbia invece dato il via – come sembra – al processo mediatico 2.0, un fenomeno sociologico e giuridico in cui nei casi giudiziari di maggior attenzione mediatica elementi tradizionali del processo sono influenzati da contributi mediatici e televisivi.